



COMUNE DI PAGNACCO
PROVINCIA DI UDINE

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'UTILIZZAZIONE E LA
GESTIONE DEL SISTEMA DI
VIDEOSORVEGLIANZA SUL
TERRITORIO COMUNALE DI
PAGNACCO**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 44 DEL 28/11/2012

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Finalità istituzionali del sistema di videosorveglianza

1. L'uso dei sistemi di videosorveglianza del territorio comunale è finalizzato a:
- a) prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e, quindi, ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del concetto di "sicurezza urbana" di cui alla Legge 23 aprile 2009 n. 38 e s.m.i., così come individuato dal Decreto del Ministro dell'Interno del 05 agosto 2008, nonché secondo le modalità previste dal capitolo n. 5.1 del Provvedimento del Garante Privacy in materia di videosorveglianza dd. 08/04/2010;
 - b) tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale ed a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;
 - c) controllare determinate aree e/o specifici siti comunali potenzialmente esposti a rischi di vandalismo o danneggiamento quali, a mero titolo esemplificativo, parchi, impianti sportivi e strutture ludico-ricreative;
 - d) monitorare il traffico stradale tutelando in tal modo coloro che più necessitano di attenzione: bambini, giovani e anziani, garantendo un elevato grado di sicurezza nelle zone monitorate secondo le modalità previste dal capitolo n. 5.3 del Provvedimento del Garante Privacy in materia di videosorveglianza dd. 08/04/2010;
 - e) presidiare gli accessi degli edifici comunali dall'interno e dall'esterno;
 - f) controllare ed accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose nonché per monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia dei rifiuti scaricati ed orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente, secondo le previsioni di cui al capitolo n. 5.2 del Provvedimento del Garante Privacy in materia di videosorveglianza dd. 08/04/2010;
 - g) prevenire eventuali atti di vandalismo e/o danneggiamento presso Istituti scolastici in casi di stretta indispensabilità ed attivando gli impianti esclusivamente negli orari di chiusura degli Istituti secondo le modalità previste dal capitolo n. 4.3 del Provvedimento del Garante Privacy in materia di videosorveglianza dd. 08/04/2010.
2. L'utilizzo di sistemi di videosorveglianza può comportare un trattamento di dati personali tale da incidere sul diritto delle persone alla propria dignità, riservatezza ed identità personale.
3. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza del territorio urbano, gestito dal Comune di Pagnacco, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o Associazione coinvolti nel trattamento.

Art. 2

Oggetto e norme di riferimento

1. Il presente regolamento disciplina l'installazione e l'utilizzo di impianti di videosorveglianza del territorio comunale nonché il trattamento dei dati personali acquisiti mediante gli stessi.
2. La normativa di riferimento osservata è la seguente:
- Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", di seguito definito D. Lgs. n. 196/2003;
 - Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", di seguito definito D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i.;

- Decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977 n. 616 “Attuazione della delega di cui all’articolo 1 della Legge 22 luglio 1975 n. 382”, di seguito definito D.P.R. n. 616/1977;
 - Legge 31 marzo 1998 n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997 n. 59”, di seguito definita L. n. 112/1998;
 - Decreto Legge 23 febbraio 2009 n. 11 recante “misure urgenti in materia di sicurezza pubblica”, convertito con modificazioni in Legge 23 aprile 2009 n. 38, di seguito definita L. n. 38/2009;
 - Legge 07 marzo 1986 n. 65 “legge-quadro sull’ordinamento della polizia municipale”, di seguito definita L. n. 65/1986;
 - Legge Regionale Friuli Venezia Giulia 14 agosto 2008 n. 9 “Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale ai sensi dell’art. 34 della L.R. n. 21/2007”, di seguito definita L.R. n. 9/2008;
 - Legge Regionale Friuli Venezia Giulia 29 agosto 2009 n. 9 “Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale”, di seguito definita L.R. n. 9/2009;
 - Legge 07 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, di seguito definita L. n. 241/1990 s.m.i.;
 - Legge 20 maggio 1970 n. 300 “Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento”, di seguito definita L. n. 300/1970;
 - Provvedimento del Garante della Privacy in materia di videosorveglianza del 08/04/2010.
3. Vengono altresì osservati i principi del Provvedimento generale sulla videosorveglianza del Garante per la protezione dei dati personali del 29/04/2004, della Circolare Capo della Polizia nr. 558/A/421.2/70/456 del febbraio 2005, della Circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza nr. 558/A/421.2/70/195960 del 06 agosto 2010, a firma del Capo della Polizia, e del Decreto del Ministro dell’Interno dd. 05 agosto 2008.

Art. 3

Principi applicabili al trattamento dei dati

1. Il Comune di Pagnacco effettua il trattamento di dati personali mediante impianti di videosorveglianza nel territorio urbano, in conformità ai principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità, così come previsti e disciplinati dal D. Lgs. n. 196/2003.
2. Il sistema informativo ed i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l’utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l’interessato solo in caso di necessità.
3. Presso la sede del Servizio / Corpo di Polizia Locale sono posizionati monitor per la visione in diretta delle immagini riprese dalle telecamere.

Art. 4

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a) per “**banca dati**”, il complesso di dati personali, formatosi presso la sala server e trattato esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell’area interessata ed i mezzi di trasporto;
 - b) per “**trattamento**”, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l’ausilio dei mezzi elettronici, informatici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la modificazione, la

- selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
- c) per **"dato personale"**, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
- d) per **"titolare"**, l'Ente Comune di Pagnacco, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità di trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;
- e) per **"responsabile"**, la persona fisica, la persona giuridica, la Pubblica Amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;
- f) per **"incaricati"**, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
- g) per **"interessato"**, la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- h) per **"comunicazione"**, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) per **"diffusione"**, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- l) per **"dato anonimo"**, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- m) per **"blocco"**, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Art. 5 **Trattamento dei dati personali**

1. A seguito dell'attivazione dell'impianto di videosorveglianza è effettuato il trattamento dei dati personali.

2. Le finalità istituzionali del suddetto impianto sono conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Pagnacco, in particolare dal D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i., dal D.P.R. n. 616/1977, dalla L. n. 112/1998, dalla L.R. n. 9/2009, nonché dallo Statuto e dai Regolamenti Comunali.

Il Comune di Pagnacco promuove ed attua, per la parte di propria competenza, politiche di controllo del territorio, integrate con organi istituzionalmente preposti alla sicurezza pubblica quali, ad esempio, la Questura di Udine ed il Comando dei Carabinieri della stazione di Feletto Umberto.

A tal fine il Comune, anche previa intesa o su richiesta delle autorità di pubblica sicurezza e degli organi di polizia, dispone l'utilizzo degli impianti comunali di videosorveglianza a fini di prevenzione e repressione di atti delittuosi anche nell'ambito del più ampio concetto di "sicurezza urbana".

La disponibilità tempestiva di immagini costituisce, inoltre, uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione delle pattuglie della Polizia Locale e delle Forze di Pubblica Sicurezza operanti sul territorio comunale, in stretto raccordo con le altre forze dell'ordine.

3. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.

4. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 della L. n. 300/1970, per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti della amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.

CAPO II

OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Art. 6

Notificazione

1. Il Comune di Pagnacco, nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37e 38 del D. Lgs. n. 196/2003.

Art. 7

Responsabile del trattamento dei dati personali rilevati

1. Il Responsabile / Comandante della Polizia Locale in servizio, o altra persona nominata dal Sindaco pro-tempore, domiciliati in ragione delle funzioni svolte presso il Comando della Polizia Locale, è individuato, con apposito decreto di nomina del Sindaco, quale Responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, lett. e) del presente Regolamento. E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato, previa approvazione del Sindaco.

2. Il responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza e dalle disposizioni del presente Regolamento.

3. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti e delle proprie istruzioni.

4. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.

5. Gli incaricati del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile.

Art. 8

Persone autorizzate ad accedere ai dati custoditi nella Sala Server

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi presso la Sala Server dove sono ubicate le attrezzature informatiche necessarie alla loro gestione. L'accesso ai dati è consentito solamente, oltre al Sindaco o suo delegato, al Responsabile del trattamento, al personale in servizio della Polizia Locale autorizzato dal Responsabile / Comandante ed agli incaricati addetti ai servizi di cui al successivo comma 3 ed all'articolo 9 del presente Regolamento.

2. Eventuali accessi di ulteriori persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal Responsabile / Comandante della Polizia Locale.

3. Possono essere autorizzati all'accesso ai dati solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'Ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente Regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione dell'hardware e del software installato, preventivamente nominato dal Titolare o dal Responsabile del trattamento dei dati. L'autorizzazione dovrà esplicitare lo scopo dell'accesso ed indicare la durata presunta dell'attività autorizzata.

4. Il Responsabile del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.

5. Gli incaricati dei servizi di cui al presente Regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

Art. 9

Nomina degli incaricati e dei preposti alla gestione dell'impianto di videosorveglianza

1. Il Responsabile designa e nomina i preposti in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito degli operatori di Polizia Locale.
2. I preposti verranno nominati tra gli Ufficiali ed Agenti in servizio presso il dipendente Servizio / Corpo di Polizia Locale che per professionalità, esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
3. La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata agli organi di Polizia Locale, aventi qualifica di Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 55 del Codice di Procedura Penale.
4. Con l'atto di nomina, ai singoli preposti saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.
5. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.

Art. 10

Accesso ai sistemi e parole chiave

1. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al Responsabile ed ai preposti come indicato negli articoli precedenti.
2. Gli incaricati saranno dotati di credenziali di autenticazione di accesso ai sistemi in funzione dei profili di autorizzazione definiti dal responsabile del trattamento con l'atto di nomina.
3. La modifica delle password di accesso dovrà avvenire con cadenza di 60 (sessanta) giorni.

CAPO III

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I

RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

Art. 11

Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
 - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 1 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi e, se necessario, aggiornati;
 - c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 3;
 - e) trattati con riferimento alla finalità dell'analisi del traffico stradale, di cui al precedente art. 1, lett. d), con modalità volte a salvaguardare l'anonimato ed, in ogni caso, successivamente alla fase della raccolta atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.
2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza installate sul territorio comunale.

3. Le telecamere di cui al precedente comma 2 consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I segnali video delle unità di ripresa saranno inviati presso la Sala Server di cui al precedente art. 8. Le immagini saranno registrate su appositi server e visualizzate su monitor a ciò dedicati. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, per le finalità previste dal presente Regolamento. Come previsto dall'art. 6, comma 8 del D.L. n. 11/2009, convertito in L. n. 38/2009, e secondo le modalità previste dal capitolo 3.4 del Provvedimento del Garante Privacy in materia di videosorveglianza dd. 08/04/2010, le immagini videoregistrate, perseguendo finalità di sicurezza urbana, sono conservate presso la Sala Server per un arco temporale non superiore a 7 (sette) giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione. In relazione alle capacità di immagazzinamento delle immagini sui Server, le immagini riprese in tempo reale sovrascrivono progressivamente quelle registrate.

Qualora fossero utilizzati sistemi di videosorveglianza riposizionabili (con Server incorporato) i dati verranno mantenuti sempre per un periodo non superiore a 7 (sette) giorni; anche gli accessi a tali dati verranno regolamentati a mezzo di password e, come per gli impianti fissi, saranno effettuati solo dal personale individuato ed autorizzato con le modalità stabilite nei precedenti articoli 8 e 9.

Tali sistemi potranno essere utilizzati nei siti in cui non è possibile arrivare con i sistemi cosiddetti fissi perché non serviti dai necessari collegamenti.

Art. 12 Obblighi degli operatori

1. L'utilizzo del brandeggio da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai principi generali di proporzionalità e di non eccedenza.

2. Il Comune di Pagnacco adotterà modalità di trattamento rispettose dei principi in materia di trattamento dei dati personali delimitando l'uso dello zoom e l'angolo visuale delle telecamere in modo da escludere ogni forma di ripresa di particolari non rilevanti e di spazi interni relativi a private abitazioni, anche attraverso un eventuale sistema di settaggio e oscuramento automatico delle riprese.

3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1 ed a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al Sindaco.

Art. 13 Provvedimenti attuativi ed informazioni rese al momento della raccolta

1. Compete alla Giunta Comunale l'assunzione dei provvedimenti attuativi conseguenti il presente regolamento, in particolare la predisposizione e l'aggiornamento dell'elenco dei siti di ripresa (ai sensi della L. n. 38/2009), la fissazione degli orari delle registrazioni, la tipologia ed i punti in cui verrà esposta la segnaletica di informativa "minima" nonché la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento.

2. Il Comune di Pagnacco, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, nelle zone in cui saranno posizionate le telecamere affiggerà adeguata segnaletica permanente conforme ai modelli semplificati di informativa "minima" riportati in fac-simile quali allegati 1 e 2 al Provvedimento del Garante Privacy in materia di videosorveglianza dd. 08/04/2010. Il Comune di Pagnacco mette a disposizione sul proprio sito Internet istituzionale l'informativa "completa" ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, qui allegata sub 1).

3. Come previsto dal punto n. 3.1.1 – lettera a) del Provvedimento del Garante della Privacy in materia di videosorveglianza del 08/04/2010, in deroga al comma precedente, l'informativa potrà non essere resa quando i dati personali sono trattati per il perseguimento delle finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione di reati.

Sezione II

DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Art. 14

Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:

- a) di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- c) di ottenere a cura del responsabile senza ritardo e, comunque, non oltre 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta:

c1. la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;

c2. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

c3. di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

2. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. c1. del presente articolo, può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

3. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

5. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile mediante lettera, telefax o posta elettronica certificata (P.E.C.), i quali dovranno provvedere in merito entro e non oltre trenta giorni.

6. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Sezione III

SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI

LIMITI ALLA UTILIZZABILITA' DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI

Art. 15

Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:

- a) distrutti;

b) conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato e, comunque, in forma aggregata.

Sezione IV COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

Art. 16 Comunicazione

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Pagnacco a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 39 comma 2 del D. Lgs. n. 196/2003.

2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.

3. E' in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D. Lgs. n. 196/2003 per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

CAPO IV TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 17 Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 141 e seguenti del D. Lgs. n. 196/2003.

2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della L. n. 241/1990 s.m.i., è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 7.

CAPO V MODIFICHE E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18 Modifiche regolamentari

1. I contenuti del presente Regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di modifiche normative in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, provvedimenti del Garante a tutela della privacy e/o in materia di videosorveglianza o atti regolamentari generali del Consiglio Comunale dovranno essere immediatamente recepiti.

Art. 19 Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia a quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003, dalla L. n. 38/2009 e dal Provvedimento del Garante Privacy in materia di videosorveglianza del 08/04/2010.

Art. 20
Pubblicità del Regolamento

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della L. n. 241/1990 s.m.i., sarà tenuta a disposizione del pubblico presso l'Ufficio Segreteria affinché chiunque ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. Copia dello stesso sarà altresì pubblicata sul sito Internet istituzionale del Comune di Pagnacco (www.comune.pagnacco.ud.it).
3. Il presente Regolamento, al momento della sua entrata in vigore, sarà trasmesso a:
 - Prefetto di Udine, nella sua qualità di Presidente del Comitato provinciale dell'ordine e della sicurezza pubblica;
 - Procura della Repubblica di Udine;
 - Questura di Udine;
 - Guardia di Finanza di Udine;
 - Comando dei Carabinieri della stazione di Feletto Umberto.

Art. 21
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Informativa completa sulla videosorveglianza ai sensi art. 13 D.lgs. 196/2003; art. 3.1 del Provvedimento Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali 8 aprile 2010 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010 “Provvedimento in materia di videosorveglianza”; art. 13 del Regolamento per l’installazione e l’utilizzo di impianti di videosorveglianza sul territorio comunale.

A norma dell'articolo 13 comma 1 del D.lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si informa che il Comune di Pagnacco (UD), in qualità di titolare del trattamento, ha installato un impianto di videosorveglianza sul territorio urbano.

Finalità

Il trattamento di dati personali mediante videosorveglianza avviene per finalità istituzionali demandate al Comune di Pagnacco dal D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, dal D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112, dalla legge 7 marzo 1986 n. 65, dalla L.R. n. 9 del 29/04/2009 sull’ordinamento della Polizia Locale, nonché dallo Statuto e dai Regolamenti comunali.

In particolare i trattamenti mediante impianti di videosorveglianza possono essere finalizzati:

- a) a prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e, quindi, ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini nell’ambito del più ampio concetto di “sicurezza urbana” di cui alla Legge 23/04/2009 n. 38 e s.m.i., così come individuato dal Decreto del Ministro dell’Interno del 05 agosto 2008;
- b) a tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell’Amministrazione Comunale ed a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;
- c) al controllo di determinate aree e/o specifici siti comunali potenzialmente esposti a rischi di vandalismo o danneggiamento quali, a mero titolo esemplificativo, parchi, cimiteri, impianti sportivi e strutture ludico-ricreative;
- d) al monitoraggio del traffico stradale tutelando in tal modo coloro che più necessitano di attenzione: bambini, giovani e anziani, garantendo un elevato grado di sicurezza nelle zone monitorate;
- e) presidiare gli accessi degli edifici comunali dall’interno e dall’esterno;
- f) controllare ed accertare l’utilizzo abusivo di aree impegnate come discariche di materiali e di sostanze pericolose nonché per monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia dei rifiuti scaricati ed orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente;
- g) prevenire eventuali atti di vandalismo e/o danneggiamento presso Istituti scolastici in casi di stretta indispensabilità ed attivando gli impianti esclusivamente negli orari di chiusura degli Istituti;
- h) al reperimento di prove, in relazione alle finalità sopra espresse.

Modalità

Il sistema di videosorveglianza in uso presso il Comune di Pagnacco comporta esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video su supporti informatici. Le immagini videoregistrate, perseguendo finalità di sicurezza urbana, sono conservate presso la Sala Server per un arco temporale non superiore a 7 (sette) giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione. In relazione alle capacità di immagazzinamento delle immagini sui Server, le immagini riprese in tempo reale sovrascrivono progressivamente quelle registrate.

Il sistema informativo ed i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

Ambito di trattamento, comunicazione e diffusione

I dati personali oggetto di registrazione potranno essere trattati: dal Titolare del trattamento, in persona del Sindaco pro-tempore, dal Responsabile del trattamento in persona del Responsabile / Comandante della Polizia Locale pro tempore, dal personale in servizio della Polizia Locale, specificatamente incaricato del trattamento. Con apposito atto di nomina saranno altresì individuati i soggetti addetti alla manutenzione dell’hardware e del software per la gestione del sistema di videosorveglianza. I dati registrati potranno essere trasmessi esclusivamente alle Autorità

Competenti che lo richiedano ai sensi delle leggi vigenti, nonché ad altri soggetti nei soli casi previsti da norme di legge e regolamento (a titolo esemplificativo: in caso di esercizio del diritto di accesso ai sensi della L. 241/90 o esercizio del diritto di accesso ai dati personali ai sensi dell'art. 7 del D.lgs 196/03). I dati personali non saranno mai diffusi.

Il Titolare del trattamento è il Comune di Pagnacco in persona del Sindaco pro tempore con sede a Pagnacco in Via del Buret n.8 tel. 0432/661990 – fax 0432/650033 PEC comune.pagnacco@certgov.fvg.it.

Il Responsabile del trattamento è il Responsabile / Comandante del Servizio / Corpo di Polizia Locale pro tempore avente la medesima sede e i recapiti sopra citati.

In ogni momento l'interessato potrà esercitare, nei confronti del Titolare o del Responsabile, i diritti previsti dall'art. 7 del D.lgs. 196/2003, ed in particolare il diritto di:

- *ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;*
- *essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;*
- *ottenere a cura del responsabile senza ritardo e, comunque, non oltre 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta:*

- *la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non sono trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;*

- *la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;*

- *di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.*